

(N. 2086)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(GUI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 dicembre 1956, n. 1504, contenente provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, stabilisce che i benefici dalla stessa previsti sono corrisposti sino alla data del 31 luglio 1957, in attesa delle norme relative ad una disciplina coordinata dall'assistenza contro la tubercolosi.

È noto, peraltro, che il provvedimento a suo tempo predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un nuovo ordi-

namento della assicurazione contro la tubercolosi non ha potuto essere concordato tra le varie Amministrazioni interessate e, pertanto, si rende necessario provvedere alla soppressione del termine previsto dalla predetta legge n. 1504 al fine di non privare i lavoratori tubercolotici assicurati presso l'I.N.P.S. dei benefici che la legge stessa ha inteso loro assicurare sino al 31 luglio 1957, in quanto si presumeva che a tale data sarebbe entrata in vigore la legge sul nuovo ordinamento della materia.

Pertanto, con il disegno di legge che si sottopone per la approvazione, si provvede, con effetto dal 1° agosto 1957, alla sostituzione dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 1504, con un nuovo articolo nel quale risulta soppresso il termine del 31 luglio 1957 ed il riferimento alla emanazione di norme relative ad una futura disciplina coordinata dell'assistenza contro la tubercolosi.

Con l'articolo 2 del disegno in esame si provvede, inoltre, alla attuazione di una vivissima aspirazione pressantemente segnalata da parte delle categorie interessate per la concessione della indennità post-sanatoriale anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro.

Attualmente, infatti, in tale ipotesi, l'assistito è escluso dal beneficio di cui trattasi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

Per sopperire a tale esigenza l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che l'indennità post-sanatoriale è dovuta, anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o comunque fruisca dell'intera retribuzione, con la precisazione, peraltro, che in tal caso non spettano le maggiorazioni della indennità stessa per i familiari a carico.

Ciò perchè nella quasi totalità dei casi, trattandosi di lavoratori dipendenti, gli stessi percepiscono gli assegni familiari o altro trattamento di famiglia, i quali, come è noto, sono, per legge, incompatibili con le maggiorazioni di cui trattasi, e sia perchè qualora trattasi di lavoratori autonomi, non sembra opportuno

estendere loro tali trattamenti integrativi, anche perchè è da tener presente che i benefici disposti con la presente proposta di legge sono concessi senza alcuna correlativa maggior prestazione contributiva per effetto della favorevole situazione della gestione della assicurazione contro la tubercolosi.

Inoltre, l'articolo 3 tende ad evitare che gli assistiti i quali, pur non lavorando, percepiscono una retribuzione ridotta, possano avere un trattamento post-sanatoriale inferiore a quello stabilito per gli assistiti rioccupati ovvero fruanti dell'intera retribuzione. Viene a tal fine stabilito che, qualora il trattamento post-sanatoriale dell'assistito con retribuzione ridotta risulti inferiore, per effetto della applicazione dell'articolo 5, secondo comma, della legge 28 febbraio 1953, n. 86, a quello della indennità post-sanatoriale, il trattamento stesso non può, in ogni caso, essere inferiore alla indennità stessa. Infatti, in base al sopraccitato articolo 5, per gli assistiti che percepiscono una retribuzione ridotta, la misura delle prestazioni post-sanatoriali non può eccedere la differenza tra la retribuzione ridotta percepita e quella intera. La norma proposta con l'articolo 3, pertanto, tende ad evitare una sperequazione di trattamento nei confronti degli assistiti con retribuzione ridotta assicurando anche ad essi, qualora il trattamento post-sanatoriale dovuto risulti, in base al calcolo sopra specificato, inferiore all'importo di 600 lire giornaliere, un minimo corrispondente a tale cifra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° agosto 1957 l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera di lire 300, maggiorata, per i familiari di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nel-

l'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime ».

Art. 2.

L'indennità post-sanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

Nel caso previsto dal precedente comma la indennità è corrisposta nella misura indicata dall'articolo 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, senza alcuna maggiorazione per i familiari a carico qualora trattisi dell'assicurato e nella misura indicata dall'articolo 4, secondo comma, punto 2), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, qualora trattisi di un familiare dell'assicurato.

Art. 3.

Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quello spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.